

N. R.G. 6848/2013



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA**

I Sezione CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonio Gabrielli  
ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **6848/2013** promossa da:

SILVIA MARSON C.F. MRSSLV76S55E472M elettivamente domiciliato in VIALE LIEGI, 34  
ROMA con il patrocinio dell'Avv. DELLA BELLA MICHELE nonché dell'Avv. AMATO LICIA  
(MTALCI82M71H501Y) VIALE LIEGI, 34 ROMA;

ATTORE/I

contro

GRUPPO GREEN POWER S.P.A. C.F. 03900390273 elettivamente domiciliato in PIAZZA ROMA 4  
04100 LATINA con il patrocinio dell'Avv. BRUGNETTINI \*\* BARBARA nonché dell'avv. BARZAZI  
CHRISTIAN (BRZCRS76A24L736T) VIA PIAZZA ROMA 4 C/O AVV. BRUGNETTINI BARBARA  
LATINA;

CONVENUTO/I

**JAS S.R.L.** (C.F. 03722610239), con il patrocinio dell'avv. GUALTIERI MAURO e dell'avv. ,  
elettivamente domiciliato in PIAZZA MERCATO N. 20 CATTOLICA presso il difensore avv.  
GUALTIERI MAURO

TERZO CHIAMATO

**CONCLUSIONI**

Le parti hanno concluso come in atti.

**Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione**

Con atto di citazione ritualmente notificato in data 13.11.2013, Silvia Marson conveniva in giudizio, innanzi l'intestato Tribunale, la società Gruppo Green Power S.p.A. per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: *accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale del Gruppo Green Power spa, ai sensi degli art. 1218 e 1223 cc, e per l'effetto condannare il Gruppo Green Power spa, in persona del legale rapp.te, al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi a favore dal sig.ra Silva Marson, della somma di € 5.363,48 oltre rivalutazione ed interessi, o a quella somma maggiore o minore che l'Ill.mo Giudice adito ritenesse di giustizia; condannare ai sensi dell'art. 2043 cc il Gruppo Green Power spa in pers. leg. rapp.te p.t. a rifondere alla sig.ra Marson l'ulteriore somma di € 1.212,00 oltre rivalutazione interessi per i danni subiti all'abitazione per infiltrazione di acqua. Con vittoria di pese e competenze.*



A sostegno della domanda, l'attrice deduceva l'inadempimento contrattuale della società Green Power S.p.A. in ordine alla fornitura ed installazione di un impianto fotovoltaico da 5 KWT presso la sua abitazione in Cisterna di Latina via Trampolini n. 23. A causa di tale inadempimento, la stessa lamentava di aver subito danni all'immobile per il malfunzionamento ed installazione dell'impianto, con conseguente infiltrazione d'acqua accumulata all'interno del quadro elettrico dell'impianto fotovoltaico e di non aver potuto usufruire degli incentivi economici previsti dall'Enel a causa dei ritardi da parte della società convenuta.

Si costituiva in giudizio la Green Power S.p.A, la quale, in via pregiudiziale, chiedeva di dichiararsi l'inammissibilità della domanda per carenza di interesse; chiedeva, inoltre, previo differimento della prima udienza di comparizione, autorizzarsi la chiamata in causa di Jas – Just Add Sun srl. Nel merito, la convenuta chiedeva il rigetto della domanda e, in via subordinata, chiedeva di dichiararsi la responsabilità di Jas - Just Add Sun S.R.L. con richiesta di manleva per il Gruppo Green Power in ordine ai fatti di causa. Infine, la Green Power S.p.A. proponeva nei confronti dell'attrice domanda riconvenzionale avente ad oggetto il pagamento di € 3.025,00 quale importo residuo del contratto intervenuto.

Si costituiva il terzo chiamato in causa che eccepiva, in via preliminare, la improcedibilità della citazione del terzo poiché in virtù dell'art. 10 del contratto intervenuto tra Gruppo Green Power S.p.A. e la Jas S.R.L. veniva pattuito che tra le società medesime, per qualsiasi controversia relativa al rapporto contrattuale, doveva essere instaurato il procedimento innanzi al collegio arbitrale. Eccepiva, inoltre, la decadenza della garanzia per omessa contestazione dei vizi e nel merito richiedeva rigettare la domanda di manleva formulata.

Nel corso del giudizio, il giudice concedeva i termini del 183 c.p.c. 6 comma.

I procuratori costituiti depositavano le proprie memorie e articolavano come di seguito i mezzi istruttori: per l'attrice prova testimoniale e Ctu; per il convenuto prova per interpellato e prova testi.

Agli esiti delle prove orali, il giudice in data 15.11.2016, con provvedimento riservato, previa revoca del capitolo di prova articolato da parte convenuta ( capitolo 9) ammetteva la Ctu per *l'accertamento del danno asseritamente subito dall'attrice a seguito dell'anomalo funzionamento dell'impianto*. Pertanto, nominava quale CTU l'ingegnere Antonio Aceto e rinviava l'udienza del 07.03.2017 per il giuramento e per la formulazione dei quesiti.

A seguito del deposito della Ctu, la causa veniva trattenuta in decisione in data 09.03.2021 nel corso di udienza figurata cartolare con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.

Preliminarmente, questo giudice prende atto dell'intervenuto accordo di transazione tra l'attrice Silvia Marson e il convenuto Gruppo Green Power S.p.A. In tal senso, si precisa che, in data 18.02.2020, parte attorea depositava atto di rinuncia agli atti con contestuale accettazione della Green Power S.p.A. e di rinuncia alla domanda riconvenzionale proposta da quest'ultima. Tale accordo prevedeva, altresì, la compensazione delle spese di lite.

Nel medesimo accordo, come riferito dalla sola parte attorea, era previsto che la Green Power spa *si impegnavano a manlevare e tenere indenne la sig.ra Marson dalle eventuali spese di giustizia che fossero scaturite dalla presenza in giudizio di Jas srl quale terzo chiamato in causa*. Sicché, le parti transattivamente chiedevano l'estinzione del giudizio con compensazione delle spese legali.

È opportuno precisare che la rinuncia agli atti del giudizio provoca l'estinzione del giudizio stesso allorquando viene accettata da tutte le parti costituite che potrebbero avere interesse alla prosecuzione del medesimo instaurato giudizio.

Nel caso di specie, la rinuncia agli atti, per intervenuto accordo tra le parti, è stata presentata a seguito di transazione dall'attrice e dal convenuto ma ha escluso la partecipazione del terzo chiamato in causa.



Quest'ultimo, peraltro, dichiarava di ignorare i termini dell'accordo e rassegnava, pertanto, le proprie conclusioni come in atti.

Di conseguenza, stante la mancata accettazione dei termini dell'accordo transattivo da parte del terzo, questo giudice non può dichiarare l'estinzione del giudizio, ma la sola dichiarazione della cessazione della materia del contendere per intervenuta transazione tra attore e convenuto principale, mentre parte chiamata non ha interesse alla decisione nel merito salvo che per le rivendicate spese del giudizio.

Pertanto, devono essere esaminate le eccezioni formulate dal terzo chiamato in causa. Preliminarmente, ci si sofferma sulla eccezione della improcedibilità della chiamata in causa per la presenza di clausola compromissoria, sollevata dallo stesso con la comparsa di costituzione e ribadita con la comparsa conclusionale, ove il terzo richiamava il contenuto dell'art. 10 del contratto di appalto, concluso tra il Gruppo Green Power S.p.A. e la Jas S.R.L.

Benchè tale contratto non risulti essere stato depositato dal chiamato in causa, l'eccezione può essere esaminata perché il contratto risulta depositato dal chiamante in causa.

A tal fine esaminata la chiamata in causa si rileva che la domanda riconvenzionale riguarda esclusivamente parte attrice, le richieste nei confronti di parte chiamata in causa sono articolate in modo gradato subordinato, nello specifico come prima domanda nei confronti della JAS si chiede accertarsi e dichiararsi la responsabilità diretta nei confronti dell'attrice, e solo in via subordinata la manleva da parte della JAS.

Ora poiché la prima domanda è configurabile chiaramente come chiamata di terzo propria, questo comporta l'automatica estensione della domanda originaria dell'attore anche nei confronti del chiamato, questo rende non applicabile al caso di specie la clausola compromissoria che obbliga soltanto convenuto e chiamato in causa non certo l'attore per cui l'eccezione andrà rigettata.

#### **Cassazione civile, sez. II, 22/10/2021, n. 29576**

Nella **chiamata** del terzo **propria** il convenuto deduce che la legittimazione passiva spetta al terzo il quale è, dunque, coinvolto nell'azione sulla base del medesimo titolo del convenuto. Diversamente, nella **chiamata** impropria, cioè quella in **garanzia**, il titolo in base al quale il terzo è chiamato ad intervenire è diverso e riguarda soltanto lui ed il convenuto

#### **Tribunale, Napoli, 05/02/1999**

In presenza di **chiamata** di terzo in causa da parte di convenuto, la domanda attorea nei confronti del convenuto si estende automaticamente al terzo. Ne consegue che la convenzione arbitrale tra convenuto e terzo perde efficacia.

E' quindi necessario accertare la responsabilità in ordine ai fatti di causa, sebbene in assenza di un accertamento di merito per la sola liquidazione delle spese.

A tal proposito, vige, secondo un affermato orientamento giurisprudenziale, il principio della cosiddetta "soccumbenza virtuale" in forza del quale, in caso di cessazione della materia del contendere, le spese giudiziarie vanno liquidate in base alla valutazione che il giudice compie circa la probabilità che la domanda promossa potrebbe essere accolta o rigettata ( Cass. Civ. Sez.3 25/02/2009 n. 4483).

Dall'esame delle risultanze della CTU, che è mezzo di prova diretto a verificare le ragioni o meno della parte che ne ha fatto richiesta e, di conseguenza, valutare in base alle conclusioni a cui è giunto il CTU le cause che hanno determinato i danni scaturiti sia dall'impianto fornito che dalla installazione dello stesso, questi ha accertato il mal funzionamento dell'impianto fornito dal convenuto nonché il sistema di fissaggio dei pannelli sul tetto non adeguatamente impermeabilizzato, precisando che il montaggio non è stato effettuato secondo i canoni stabiliti dal produttore. Le non conformità accertate sono, secondo il CTU: difetto di installazione e difetto di montaggio.



Pertanto, si ritiene che le responsabilità per i danni subiti dalla parte attorea siano ascrivibili in parte alla Green Power S.p.A. che ha fornito l'impianto ed in parte alla Jas S.R.L. che ha provveduto alla installazione non a regola d'arte.

Pertanto legittima la chiamata in causa e individuata la corresponsabilità della JAS SRL per i danni lamentati dall'attore le spese devono essere regolate di conseguenza, nei rapporti interni tra attore e convenuto le spese sono state regolate convenzionalmente tra l'attore ed il chiamato in causa, l'attore non chiede nei confronti del chiamato in causa né il chiamato in causa avanza alcuna domanda nei confronti dell'attore per cui le spese tra le due parti possono essere compensate.

Residua la domanda subordinata di chiamata in garanzia impropria di manleva tra il convenuto e la Jas, nella quale il Gruppo Green Power spa insiste non avendovi rinunciato, dall'altra parte la Jar Srl insiste nella proprie richieste ed eccezioni chiedendo la condanna alle spese della convenuta.

Abbiamo già detto come in relazione alla chiamata in causa propria l'eccezione appare infondata, tuttavia una volta dichiarata cessata la materia del contendere in relazione alla residuale domanda di manleva, appare applicabile la giurisdizione degli arbitri, trattandosi di arbitrato rituale.

Stante la reciproca soccombenza anche tra convenuto e chiamato in causa sussistono giusti motivi giusti motivi per compensare tra le parti le spese e competenze di giudizio.

#### **P.Q.M.**

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

- Dichiarare la cessata materia del contendere tra la sig.ra Marson Silvia e il Gruppo Green Power S.p.A. per intervenuta transazione del giudizio;

Dichiara il proprio difetto di giurisdizione in relazione alla domanda di manleva.

- Dichiarare interamente compensate tra le parti le spese e competenze di giudizio;

- Dispone che le spese di CTU siano poste definitivamente a carico della parte che le ha anticipate.

Latina,

Latina, 17 febbraio 2023

Il Giudice  
dott. Antonio Gabrielli

